



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di lunedì 14 Marzo 2022

EDITORIALI

[I temi della 74esima puntata di Euroconference In Diretta](#)

di Sergio Pellegrino

IVA

[Gli sconti merce tra fatture e scontrini](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

IMPOSTE SUL REDDITO

[Reddito agrario nei limiti della potenzialità del fondo](#)

di Luigi Scappini

ACCERTAMENTO

[Le obiettive condizioni di incertezza che escludono l'applicazione delle sanzioni amministrative](#)

di Stefano Rossetti

CRISI D'IMPRESA

[Il ruolo dell'ausiliario nel concordato semplificato](#)

di Francesca Dal Porto

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Cosa fare per una pelle perfetta: focus uomo](#)

di Rita Palazzi - Style e beauty blogger

EDITORIALI

I temi della 74esima puntata di Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino



Alle ore 9 appuntamento, come ogni lunedì, con ***Euroconference In Diretta***, arrivata alla sua **74esima puntata**.

Nella **sessione di aggiornamento** ci concentreremo su quanto è accaduto a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza** nel corso della settimana appena trascorsa.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, da segnalare soltanto il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo](#), che contiene **disposizioni per l'attuazione del regime di adempimento collaborativo** disciplinato dagli [articoli 3 e seguenti del D.Lgs. 128/2015](#).

Il regime è finalizzato a promuovere forme di **comunicazione e di cooperazione rafforzata** tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e con il provvedimento vengono **aggiornate** le previsioni in materia di competenza e modalità di applicazione del regime.

Per quel che concerne la **prassi** dell'Agenzia delle Entrate, in settimana sono state pubblicate **8 risposte ad istanze di interpello**.

Esamineremo per prima la [risposta n. 102 del 10 marzo](#) con la quale l'Agenzia ha analizzato la **possibilità di emettere una nota di credito**, ai sensi del [comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. 633/1972](#) nella versione antecedente le modifiche entrate in vigore il 26 maggio 2021, da parte di un contribuente che vantava un credito nei confronti di un'impresa prima assoggettata a concordato e poi fallita, con la **domanda di ammissione al passivo del credito rigettata per intervenuta prescrizione**.

Passeremo quindi alla [risposta n. 103 dell'11 marzo](#), incentrata sull'**articolo 6** della c.d. **legge sul dopo di noi**, (legge 112 del 22 giugno 2016), in relazione all'applicazione dell'**esenzione**

dall'imposta sulle successioni e donazioni agli atti *mortis causa*.

Per quanto riguarda la **giurisprudenza della Corte di Cassazione**, ci soffermeremo sull'**ordinanza n. 7655 del 9 marzo**, che analizza le condizioni che legittimano l'applicazione del **metodo induttivo puro** nella ricostruzione del reddito d'impresa del contribuente accertato.

Lucia Recchioni che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si soffermerà invece sulla Certificazione **relativa agli Utili ed agli altri Proventi Equiparati** corrisposti nell'anno (**CUPE**), che deve essere **rilasciata ai percettori entro il 16 marzo**, proponendo alcuni **e esempi di compilazione**.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo, Debora Reverberi** dettaglierà i **nuovi crediti d'imposta a favore delle imprese ad alto consumo di energia elettrica** e di gas naturale introdotti dal Decreto Sostegni-ter e dal Decreto Energia, quali misure di parziale contenimento dell'incremento dei costi di energia elettrica e gas naturale nei primi due trimestri del 2022.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà della [circolare n. 4/E/2022](#) dell'Agenzia delle Entrate la quale, al § 3, si è soffermata sull'esclusione dall'IRAP, disposta a favore delle persone fisiche esercenti attività commerciali (ex [art. 3 comma 1 lett. b\) del D.Lgs. 446/1997](#)) e arti e professioni (ex [art. 3 comma 1 lett. c\) del D.Lgs. 446/1997](#)) a far data dal 01/01/2022.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

IVA

Gli sconti merce tra fatture e scontrini

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE

Scopri di più >

Gli **sconti merce** sono considerati, ai fini Iva, operazioni **fuori dal campo di applicazione**.

Non concorre a formare la base imponibile, ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, numero 2\), D.P.R. 633/1972](#), il **valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono** in conformità alle **originarie condizioni contrattuali**, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota Iva più elevata.

Per **valore normale** si intende l'intero importo che il cessionario, al medesimo stadio di commercializzazione di quelli in cui avviene la cessione di beni, **dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza** ad un **cedente indipendente** per ottenere i beni in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione, ai sensi dell'[articolo 14 D.P.R. 633/1972](#).

In generale, come già indicato nella circolare 25/E/1979, per le **cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono** “*la non imponibilità sussiste a condizione che le medesime siano previste nelle pattuizioni originarie, ovvero che non abbiano ad oggetto beni ad aliquota più elevata rispetto a quella relativa ai beni oggetto della cessione principale. Conseguentemente, sono soggette al tributo le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono pattuite successivamente alla contrattazione originaria, non potendo tra l'altro trovare applicazione nella specie la disposizione di cui al punto n. 4 dell'articolo 2, che limita la tassazione delle cessioni gratuite soltanto a quelle di propria produzione o commercio*”.

Secondo il citato [articolo 2, punto 4\), D.P.R. 633/1972](#), sono **escluse dalla base imponibile le cessioni gratuite di beni** la cui produzione o commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, di **costo unitario non superiore a 50 euro**, o quelli per cui **non è stata detratta l'Iva al momento** dell'acquisto o importazione (la natura operazione nel tracciato xml della fatturazione elettronica è N2.2).

Sono **normalmente imponibili le altre cessioni gratuite di beni** la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Il corrispettivo è costituito dal **prezzo di costo dei beni**

o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni ([articolo 13, comma 2, lettera c, D.P.R. 633/1972](#)).

Nel caso di **sconto in natura**, la determinazione della base imponibile ai fini Iva ([articolo 13 D.P.R. 633/1972](#)) va effettuata al **netto dello sconto concesso in fattura**; l'importo che così risulta costituisce l'effettivo corrispettivo della cessione convenuto tra le parti.

La procedura trova applicazione soltanto in caso di **sconti preventivi riconosciuti in fattura**, mentre nelle ipotesi di **sconti e abbuoni successivi** alla emissione del documento, previsti da contratto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 26, comma 2, cioè alle **variazioni in diminuzione** (risoluzione 501171/E/1975).

Nello stesso senso, peraltro, la risoluzione 362125/E/1986 ha ribadito che le “*cessioni a titolo di sconto o di abbuono anche se riflettono beni diversi da quelli che hanno formato oggetto della cessione originaria, rientrano nella sfera di applicazione della richiamata disposizione contenuta nell'articolo 15, n. 2), del D.P.R. n. 633, sempreché, beninteso, le cessioni stesse siano poste in essere in conformità alle originarie condizioni contrattuali e non riflettono beni soggetti ad aliquota più elevata rispetto a quella applicabile ai beni oggetto della cessione cui ineriscono*”.

Seppur non sia prevista la forma scritta, occorre in tal senso **supportare documentalmente le originarie condizioni contrattuali**.

Nel caso in cui siano rispettate le condizioni richieste, nel tracciato xml della fatturazione elettronica la **natura operazione** abbinata agli sconti, premi e abbuoni previsti in base alle originarie condizioni contrattuali è **N1 – escluse ex articolo 15 D.P.R. 633/1972**.

Tra gli **elementi obbligatori**, in base all'[articolo 21, comma 2, lettera h\), D.P.R. 633/1972](#), occorre indicare in fattura “*i corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2)*” D.P.R. 633/1972.

Si evidenzia, infine, che la [circolare 3/E/2022](#), in risposta ad una **consulenza giuridica** in tema di Trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri – Quesiti sulla compilazione del tracciato XML – [Articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#), ammette al fine di semplificare la rappresentazione delle operazioni nel documento commerciale relativo ai corrispettivi telematici, una **soluzione alternativa all'utilizzo del codice N1**.

A condizione che i **beni oggetto di sconto abbiano un'aliquota propria pari o inferiore** a quella applicata agli altri beni oggetto della transazione, in alternativa all'indicazione nel Blocco 4 <DatiRT> – 4.1.2 <Natura> – codice N1, risulta ammessa l'esposizione sotto riportata.

Bene A	% Iva 10	Importo 100,00 comprensivo di Iva
Bene B	% Iva 10	Importo 80,00 comprensivo di Iva
Bene C	% Iva 10	Importo 30,00 comprensivo di Iva

Bene C SCONTTO	% Iva 10	Importo (-) 30,00 comprensivo di Iva
Totale complessivo		180,00 di cui Iva 16,36

Nel caso in cui il bene oggetto di sconto abbia **un'aliquota Iva superiore** a quella degli altri beni oggetto della transazione **non potrà godere in ogni caso dell'esclusione dalla base imponibile Iva** e sarà assoggettato ad imposta.

IMPOSTE SUL REDDITO

Reddito agrario nei limiti della potenzialità del fondo

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **fiscalità diretta** delle **attività agricole** si caratterizza per l'**astrazione** stabilita dall'[articolo 32 Tuir](#), ai sensi del quale il **reddito** non viene determinato quale contrapposizione dei costi e dei ricavi inerenti l'attività, bensì quale espressione della **capacità reddituale del fondo** sul quale "teoricamente" viene esercitata l'attività.

La **Riforma del 2001**, infatti, riscrivendo integralmente la definizione di **imprenditore agricolo** ha "declassato" il **ruolo del terreno** all'interno dell'esercizio delle attività agricole, da imprescindibile a potenziale, in modo da lasciar spazio ad attività che **non sfruttano appieno il fondo** ma che comunque potrebbero essere esercitate in piena sintonia con lo stesso.

La **novità** si è, per effetto della struttura dell'imposizione reddituale e fonciaria nel caso di specie, **riverberata** in automatico sulle modalità di tassazione dei **redditi** derivanti dall'esercizio di attività agricole.

Tuttavia, per **verificare** se tale sistema di **tassazione forfettizzata** del reddito rappresenti effettivamente il **regime impositivo corretto**, **non** è necessario **solamente** verificare se l'**attività svolta** è tra quelle ricomprese nel perimetro delineato dall'[articolo 32 Tuir](#), **ma anche** e soprattutto aver riguardo al **soggetto**; infatti, **solamente le ditte individuali, le società semplici e gli enti non commerciali** dichiarano il reddito agrario **per natura**.

In altri termini, tali soggetti, quando esercitano una delle attività individuate dall'[articolo 32 Tuir](#), **devono e non "possono" dichiarare il reddito agrario**.

A partire dal **2007**, per effetto di quanto previsto con l'[articolo 1, comma 1093, L. 296/2006](#) (Finanziaria 2007) **anche le società agricole**, con esclusione di quelle costituite in forma di Spa e Sapa, **possono "optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni"**.

Si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 2 D.Lgs. 99/2004](#), si considerano **società agricole** quelle che **rispettano** simultaneamente i seguenti requisiti:

- **oggetto sociale** con indicazione dell'esercizio esclusivo delle attività agricole previste dall'[articolo 2135 cod. civ.](#) e
- **ragione o denominazione sociale** contenente espressamente la dizione di “*società agricola*”.

Una recente sentenza della Corte di **Cassazione**, la [n. 7447 del 08.03.2022](#), ha analizzato proprio il perimetro applicativo dell'[articolo 32 Tuir](#), ponendo rimedio a una non corretta interpretazione delle norme.

I giudici correttamente evidenziano che il sistema impositivo basato sul **reddito fondiario** si applica a condizione che il reddito prodotto derivi dall'esercizio di un'attività agricola “*nei limiti della potenzialità del terreno*”.

In merito al requisito della **potenzialità del fondo**, il Legislatore fiscale, infatti, ha posto alcune limitazioni per quanto riguarda quelle attività, quali l'allevamento di animali e le colture in serra, che possono essere esercitate in maniera **intensiva** e quindi eccedente rispetto all'estimo catastale.

Nello specifico, l'**allevamento di animali** è produttivo di **reddito agrario** fintantoché è esercitato con **mangimi** ottenibili per **almeno 1/4** da terreni condotti, mentre le produzioni di **vegetali** tramite l'utilizzo di **strutture fisse o mobili** trova il limite nel **doppio** della superficie su cui la produzione stessa insiste.

Superati tali limiti, a prescindere dai requisiti soggettivi, il reddito eccedente la potenzialità del fondo dovrà sempre essere tassato quale reddito di impresa ai sensi, alternativamente, degli [articoli 56](#) e [56-bis Tuir](#).

In particolare, per i **soggetti** che **per natura** dichiarano un **reddito agrario** (ditte individuali, società semplici ed enti non commerciali), il reddito eccedente sarà tassato quale reddito di impresa secondo le regole:

- per l'**allevamento** di animali previste dall'[articolo 56, comma 5, Tuir](#); e
- per la coltivazione di **vegetali in serra** previste dall'[articolo 56-bis, comma 1, Tuir](#)

salvo, in entrambi i casi, la **possibilità** di **optare** per la determinazione secondo le **regole ordinarie**.

Al contrario, le **società agricole** dovranno ricondurre a tassazione i redditi eccedenti **sempre** seguendo le regole ordinarie del **reddito di impresa** in quanto:

- per l'allevamento di animali [l'articolo 1, comma 1093, L. 296/2006](#), rimanda solo

all'[articolo 32 Tuir](#) e

- per la coltivazione di vegetali l'[articolo 56-bis, comma 4, Tuir](#) **inibisce in maniera espressa** l'applicabilità delle regole di cui al precedente **comma 1** per i soggetti di cui all'[articolo 73 Tuir](#), nonché le Snc e le Sas.

In conclusione, riprendendo il principio di diritto enunciato nella **sentenza n. 7447/2022** “*In tema di reddito agrario la tassazione dell'attività agricola sul reddito catastale, ai sensi dell'articolo 32, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e non sul reddito effettivamente percepito, trova applicazione, sul piano soggettivo, tanto agli imprenditori individuali quanto alle società agricole -che possono chiederne l'applicazione ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99-; sul piano oggettivo essa incontra il limite nell'ordinario sfruttamento delle potenzialità del fondo, superato il quale cessa per tutti il trattamento agevolato, trovando per l'eccedenza applicazione gli articoli 56, ultimo comma, e 56 bis del d.P.R. n. 917 del 1986*”.

ACCERTAMENTO

Le obiettive condizioni di incertezza che escludono l'applicazione delle sanzioni amministrative

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

I CONTROLLI TRIBUTARI: COSA È CAMBIATO DOPO L'EMERGENZA SANITARIA

[Scopri di più >](#)

Nel nostro ordinamento tributario sono ben tre le disposizioni che prevedono l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative quando la fattispecie è connotata da **obiettive condizioni d'incertezza**.

In particolare, si tratta:

- dell'[articolo 6, comma 2, D.Lgs 472/1997](#), secondo cui “**non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono**, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento”;
- l'[articolo 10, comma 3, L. 212/2000](#), il quale prevede che “**le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta**”;
- dell'[articolo 8, comma 1, D.Lgs 546/1992](#) a mente del quale “**la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce**”.

Si tratta di tre diverse formulazioni la cui finalità, tuttavia, è la medesima: **la violazione di una norma il cui ambito applicativo non è chiaramente definito non può comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa**.

Vi è però da sottolineare che, paradossalmente, la norma la cui finalità è quella di non sanzionare i contribuenti che, in buona fede, violano una disposizione fiscale “incerta” è a sua volta “incerta”; infatti, la dottrina si è più volte interrogata su cosa di debba intendere per

“obiettive condizioni d’incertezza”.

Secondo la Corte di Cassazione, l’incertezza normativa oggettiva che, a norma delle disposizioni appena citate, esime il contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, richiede una condizione di **inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria**, ovvero l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferita non già a un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per la loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, e neppure all’Amministrazione finanziaria, ma al **giudice**, unico soggetto dell’ordinamento al quale è attribuito il **potere-dovere di accettare la ragionevolezza di una determinata interpretazione** (per tutte si veda **Corte di Cassazione n. 3108/2019**).

In altre parole, ad avviso della Suprema Corte per “**incertezza normativa oggettiva tributaria**”, che comporta l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative tributarie, deve intendersi “*la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella formazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie*” (Corte di Cassazione n. 19638/2009, Corte di Cassazione n. 8825/2012 e Corte di Cassazione n. 23845/2016).

Sotto un **profilo operativo**, la Suprema Corte ha individuato una serie di “**fatti indice**” (vedasi **Corte di Cassazione n. 8825/2012**), il cui accertamento spetta al giudice, che possano rivelare una situazione come quella sopra descritta.

Nello specifico si tratta:

- **della difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;**
- **della difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;**
- **della difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;**
- **della mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà;**
- **della mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti;**
- **della mancanza di precedenti giurisprudenziali;**
- **della formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;**
- **del contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;**
- **del contrasto tra opinioni dottrinali;**
- **dell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.**

Al fine di ottenere la disapplicazione delle sanzioni amministrative, il contribuente ha l’onere

di provare, secondo le regole generali *ex articolo 2697 cod. civ.*, il ricorrere dei fatti indice sopra menzionati.

CRISI D'IMPRESA

Il ruolo dell'ausiliario nel concordato semplificato

di Francesca Dal Porto

Seminario di specializzazione

LETTURA E ANALISI DELLA CENTRALE DEI RISCHI

[Scopri di più >](#)

Nel nuovo istituto del **concordato semplificato**, di cui all'[articolo 18 D.L. 118/2021](#), il Tribunale, dopo una prima valutazione di ritualità della proposta presentata, nomina la **nuova figura dell'ausiliario**.

Allo stesso, il Tribunale assegna un termine per il **deposito** del proprio **parere**.

L'ausiliario deve **accettare** l'incarico entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione della nomina.

Il D.L. 118/2021 non richiama alcuna norma della legge fallimentare in merito ai requisiti che l'ausiliario deve avere.

In particolare, **non è effettuato alcun rinvio né all'[articolo 28 L.F.](#) né all'[articolo 163 L.F.](#)** (che a sua volta rinvia all'[articolo 28 L.F.](#)).

Sembra quindi che alla figura dell'ausiliario **non debbano applicarsi** i requisiti necessari invece per la nomina quale **curatore fallimentare** ([articolo 28 L.F.](#)) o **commissario giudiziale** ([articolo 163 L.F.](#)).

Ricordiamo che l'[articolo 28 L.F.](#) prevede espressamente che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di **curatore fallimentare**:

- **avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti**;
- **studi professionali associati o società tra professionisti**, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- coloro che abbiano svolto **funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni**, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia

intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

L'articolo 28 L.F. precisa altresì che **"non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento."**

Le uniche prescrizioni, richiamate dall'[articolo 18, comma 3, D.L. 118/2021](#) sono quelle dettate dagli [articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 e 35.2 D.Lgs. 159/2011](#) (il **Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione**).

Peraltro tali disposizioni risultano richiamate anche dall'[articolo 28, ultimo comma, L.F.](#)

In particolare, l'**articolo 35, comma 4-bis** precisa che **non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario** (e quindi anche quello di ausiliario), né quello di suo **coadiutore**, coloro i quali sono **legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado** con **magistrati** addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un **rapporto di assidua frequentazione**.

Circa i **compiti affidati all'ausiliario**, questi divergono in modo significativo rispetto a quelli propri del commissario giudiziale: l'ausiliario non è chiamato **né a redigere l'inventario dei beni del debitore ex articolo 172 L.F., né a convocare i creditori stessi ex articolo 171 L.F.** (cui invece la proposta è comunicata a cura dello stesso debitore), **né a redigere la relazione ex articolo 172 L.F.** o il **parere ex articolo 180 L.F.**

Peraltro, il mancato richiamo dell'[articolo 165 LF.](#) induce a ritenere che l'ausiliario **non sia neanche da considerare pubblico ufficiale**.

In relazione all'amministrazione dei beni durante la procedura, il rinvio che l'articolo 18, comma 2 effettua all'[articolo 167 L.F.](#) ci fa capire **che all'ausiliario è affidato un compito di vigilanza sull'amministrazione dei beni** che rimane in capo al debitore.

Il rinvio all'articolo fa ritenere che valgano le medesime considerazioni per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Altro articolo della Legge Fallimentare richiamato dall'[articolo 18 D.L. 118/2021](#) è l'[articolo 173 L.F.](#) che disciplina la **revoca dell'ammissione al concordato e la dichiarazione di fallimento nel corso della procedura**.

Trattasi di una norma di grande rilievo: grazie alla stessa, il **commissario giudiziale**, e quindi per rinvio anche l'**ausiliario del concordato semplificato**, nelle fattispecie indicate dalla norma, hanno la possibilità di provocare (tramite il coinvolgimento del Tribunale) la **revoca dell'ammissione al concordato e l'eventuale dichiarazione di fallimento**.

Le fattispecie individuate dal legislatore sono rappresentate da situazioni critiche in cui il commissario (leggasi l'ausiliario) accerti che il debitore: ha **occultato o dissimulato parte dell'attivo**, ha **dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti**, ha **esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode**. L'[articolo 18 D.L. 118/2021](#) affida espressamente all'ausiliario il **compito di redigere un parere** che a cura del debitore deve essere comunicato ai creditori.

Nulla si dice circa il contenuto di tale parere ma lo si deve considerare **strumento informativo** sia per i **creditori** che dovranno valutare se opporsi all'omologazione o meno, sia per il **Tribunale** che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 18, prima di omologare la proposta, dovrà valutare la **fattibilità** del piano di liquidazione, oltre all'eventuale **pregiudizio** per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare.

Si ritiene quindi opportuno che **l'ausiliario**, nel proprio **parere**, si esprima su questi punti, anche considerando il fatto che tale documento è **l'unico che l'ausiliario è chiamato a redigere** e che quindi dovrà in qualche modo contenere **tutte le sue valutazioni circa la proposta formulata e le criticità della stessa**.

Avvenuta l'omologazione del concordato, il rinvio che l'[articolo 18 D.L. 118/2021](#) fa all'[articolo 185 L.F.](#) ci fa capire che l'ausiliario, analogamente al commissario, avrà un **compito di sorveglianza dell'adempimento**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Cosa fare per una pelle perfetta: focus uomo

di Rita Palazzi - Style e beauty blogger

Quando si parla di **cosa fare per una pelle perfetta** generalmente ci si rivolge soprattutto alle donne, attente alla cura di sé e alla propria bellezza. Commettiamo un grande errore perché, per fortuna, sempre più uomini riservano del tempo alla protezione della propria pelle.

Già all'età di 30 anni la nostra pelle riduce la produzione di **collagene** ed **elastina**, proteine fondamentali per il tono e l'elasticità della pelle. Questa riduzione aumenta con il passare degli anni, rendendo il contorno del nostro viso meno definito e la pelle meno elastica.

Anche se una grossa parte dipende dalla genetica, noi abbiamo il potere di migliorare lo stato della nostra pelle con dei piccoli accorgimenti che faranno una grande differenza.

Ci sono tre cose fondamentali alle quali devi prestare attenzione per avere una pelle perfetta:

- alimentazione;
- igiene viso e corpo;
- protezione dal sole e dal vento.

Alimentazione

La relazione tra alimentazione e salute è ormai un fatto appurato e questo vale anche per la nostra pelle.

I radicali liberi sono tra i maggiori responsabili dell'invecchiamento cutaneo. Possiamo ridurre la loro formazione con gli antiossidanti, che in parte vengono prodotti dal nostro corpo e in parte vengono introdotti con la giusta alimentazione.

Frutta e verdura sono gli alimenti con il più alto potere antiossidante. La vitamina C, l'antiossidante per eccellenza, non viene prodotta dal nostro organismo, ma deve essere introdotta attraverso l'alimentazione.

Gli alimenti che contengono vitamina C sono:

- agrumi;
- kiwi;

- frutti di bosco;
- uva;
- pomodori;
- peperoni;
- cavoli;
- broccoli.

La vitamina C è molto delicata e si ossida facilmente: mangiate velocemente la frutta tagliata e riducete i tempi di cottura.

Altre vitamine fondamentali per la pelle sono la vitamina E contenuta:

- olio di oliva;
- avocado;
- mandorle e nocciole.

La vitamina A o retinolo non può mancare nella nostra alimentazione ed è presente solo negli alimenti animali come:

- formaggi;
- uova;
- latticini.

Il corpo umano produce vitamina A partendo dai suoi precursori, i carotenoidi che sono contenuti nella frutta e nella verdura tipo:

- zucca;
- carota;
- broccolo;
- spinaci;
- melone;
- albicocche;
- cachi.

Igiene viso e corpo

Selezzionate con cura il detergente con il quale fate la doccia, se scegliete un bagnoschiuma troppo aggressivo seccherà la vostra pelle togliendo lo strato lipidico superficiale.

Inoltre, l'acqua della doccia deve essere tiepida, né troppo calda, né troppo fredda.

So che voi uomini odiate idratare il vostro corpo, ma sarebbe utile, dopo la doccia, utilizzare

una crema idratante. Ce ne sono ad assorbimento rapido e che non lasciano la pelle unta.

Uno scrub una volta ogni 10/15 giorni da fare nella doccia aiuta ad eliminare le cellule morte.

Un momento di coccole è quello dedicato alla rasatura.

Preparate il vostro viso e apprestatevi alla rasatura in questo modo:

- passate un panno umido caldo sul viso;
- utilizzate un prodotto che ammorbidisca la pelle e renda più docile la vostra barba;
- usate crema o sapone che preferite;
- utilizzate rasoi che abbiano lame affilate;
- fondamentale un dopo barba idratante.

Ricordate sempre di utilizzare una crema a protezione solare anche in inverno, oltre a contrastare la formazione di rughe e macchie scure protegge la pelle dai melanomi.

